

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. LII-bis
n. 39**

RELAZIONE

**SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE**

(Anno 2007)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente per la regione
VENETO**

Trasmessa alla Presidenza il 30 gennaio 2008

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ANNUALE PER IL 2007 DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA REGIONE VENETO PREVISTA DALL'ART. 94, c. 8, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289, COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE SEMESTRALE PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 2007 PREVISTA DALL'ART. 13, c. 12, DELLA LEGGE 27 LUGLIO, 2000 N. 212.

Al Senato della Repubblica, Segreteria generale
Alla Camera dei Deputati, Segreteria generale
Alla Presidenza del consiglio dei ministri
Al Ministro dell'economia e delle finanze
Al Direttore regionale delle entrate
Al Direttore compartimentale del territorio
Al Direttore compartimentale delle dogane
Al Comandante regionale della guardia di finanza

Considerando che la relazione annuale prevista dall'art. 94, c. 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha gli stessi fini informativi e, se del caso, propositivi della relazione semestrale prevista dall'art. 13, co. 12, della legge 27 luglio 2000, n. 212, questo ufficio del Garante ritiene di poter unificare la relazione del secondo semestre con quella annuale.

GENERALITA'

Nel corso del primo semestre del 2007 sono pervenute al Garante 88 nuove segnalazioni e istanze, nel corso del secondo semestre ne sono pervenute 73. Complessivamente, dunque, nell'anno il collegio ha esaminato 161 nuove segnalazioni e istanze. Questo l'andamento del lavoro relativo al secondo semestre 2007:

- pratiche pendenti al 01.07.2007 n. 41;
- pratiche sopravvenute nel 2° semestre 2007 n. 73;
- pratiche definite nel corso del 2° semestre 2007 n. 86;
- pratiche pendenti al 31.12.2007 n. 28.

Nel 2006 erano state trattate 154 pratiche, nel 2005 135. A questo graduale aumento degli interventi richiesti al Garante s'è accompagnata una modificazione della loro natura: sempre meno sono state le sollecitazioni di rimborsi: solo 17 nel 2007, vale a dire poco più del 10 per cento delle richieste di intervento del Garante. E' il caso di porre in rilievo che nel 2002 queste sollecitazioni costituivano il 90 per cento degli interventi del Garante e che la graduale diminuzione del loro numero è stata costante negli anni successivi.

Un andamento opposto è stato quello delle domande di annullamento in autotutela, che nel 2007 hanno costituito la maggioranza relativa delle domande di intervento (il 27 per cento).

Gli affari suindicati nel corso dell'anno sono stati trattati in sedici riunioni collegiali, precedute da complesse attività istruttorie affidate soprattutto ai due addetti alla segreteria, pur di diversa area (la sig.ra Vittoria Puglisi di area 3^a - f4 e il sig. Franco Gallina di area 2^a - f2). La loro professionalità e diligenza purtroppo sono state umiliate dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate che nella attribuzione di indennità relative al fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività li ha collocati all'ultimo posto. La protesta del Garante in data 31 ottobre 2007, che denunciava la grave e infondata sottovalutazione della funzione di garanzia attribuita dalla legge al Garante è rimasta senza esito.

Considerando che il 20 per cento in totale delle segnalazioni al Garante riguardano questioni estranee alla sua competenza (controversie su tributi locali, che vengono trasmesse ai Difensori civici; richieste di informazioni e pareri, che vengono trasmesse agli uffici competenti; istanze varie, indirizzate al Garante solo per conoscenza) le richieste di intervento del Garante sono state nel 2007, come del resto negli anni precedenti, meno di quante potrebbero aspettarsi in una regione come il Veneto. Se ne può dedurre che il funzionamento degli uffici dà raramente luogo a lamentele, e che in generale il servizio sia efficiente risulta anche dalla sollecitudine con cui gli uffici, quasi senza eccezioni, rispondono alle richieste del Garante.

Sulle lacune organizzative e normative che limitano l'efficacia degli interventi del Garante nulla c'è da aggiungere a quanto è stato osservato nella relazione relativa al 2006; alla quale anche si rimanda per l'esposizione dei criteri cui il Garante del Veneto si attiene quando riceve quesiti o domande di annullamenti di atti impositivi in via di autotutela.

ALCUNE QUESTIONI DI MASSIMA

In tema di "clausola di salvaguardia"

Avendo ricevuto, il 6 aprile 2007, dall'ufficio di Chioggia della Agenzia delle entrate, due avvisi di accertamento IRPEF per aver omissso la dichiarazione, nei modd. Unico per le annualità 2003 e 2004, di redditi da lavoro dipendente, il sig. S.V. si è rivolto al Garante lamentando che l'ufficio nel rideterminare, in sede di rettifica, l'imposta netta, non aveva applicato, a suo favore, la c.d. clausola di salvaguardia (prevista dall'articolo 2/3 della legge 27 dicembre 2002, nr. 289, che stabilisce, testualmente, che "ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 e per l'anno 2004, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del TUIR, di cui al D.P.R. nr. 917/1986, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002,

se più favorevoli”) pervenendo così ad una tassazione del reddito accertato superiore a quella dovuta, e che aveva rigettato la sua istanza che in via di autotutela l’Ufficio stesso procedesse all’annullamento dei provvedimenti emessi riproponendoli con la determinazione dell’imposta netta con l’applicazione della clausola di salvaguardia. Per respingere tale istanza l’ufficio sosteneva che la clausola di salvaguardia avrebbe dovuto essere applicata dal contribuente in occasione della redazione della dichiarazione dei redditi mediante la compilazione di uno specifico rigo del quadro RN del mod. Unico; in mancanza di che, le maggiori imposte dovute erano state liquidate in base alla normativa vigente in ciascuno degli anni di riferimento.

Rispondendo alle contestazioni del Garante l’ufficio produceva uno stralcio della comunicazione di servizio nr. 40 del 27 maggio 2005 della Direzione centrale accertamento della Agenzia delle entrate nella quale si precisa che la scelta del contribuente di applicare o no la clausola di salvaguardia va tenuta ferma nell’accertamento in rettifica. A tale disposizione l’ufficio si è attenuto nel rigettare l’istanza di annullamento in autotutela.

Dalle dichiarazioni per gli anni di imposta 2003 e 2004 risulta peraltro che il contribuente non si era avvalso della clausola di salvaguardia in quanto le aliquote di imposta vigenti nelle predette annualità portavano alla determinazione di un’imposta netta inferiore a quella risultante nel caso di applicazione delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2002, e che se in sede di accertamento in rettifica l’ufficio avesse tenuto conto della clausola di salvaguardia, sarebbe risultata un’imposta netta inferiore a quella scaturita dall’applicazione delle aliquote nelle annualità di riferimento.

Pertanto con risoluzione del 3 luglio 2007 il collegio del Garante, tutto ciò premesso, ha osservato che l’art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce, in sostanza, che i redditi complessivi conseguiti nel 2003 e nel 2004 vanno tassati con le aliquote precedentemente in vigore se più favorevoli al contribuente; e se invece gli sono più favorevoli quelle successivamente introdotte la liquidazione delle imposte va effettuata con l’applicazione di queste. La norma infatti è di carattere sostanziale, non procedimentale: stabilisce cioè che nel periodo transitorio l’imposta sia liquidata con le aliquote più favorevoli al contribuente. Questo è il significato della c.d. “clausola di salvaguardia”, che va invocata dal contribuente perché di regola l’ufficio non può non applicare le aliquote in vigore nel momento in cui liquida l’imposta, se non gli viene segnalata la particolarità del caso. Ma se a seguito della rettifica della dichiarazione queste aliquote risultano più gravose per il contribuente di quelle precedentemente in vigore, l’ufficio deve applicare queste: applicando, cioè, la clausola di salvaguardia anche se non invocata dal contribuente (che non aveva ragione di invocarla). Tutto ciò, ripetesi, perché la norma è di carattere sostanziale, regola cioè il rapporto giuridico d’imposta piuttosto che il procedimento d’imposizione. Nel caso, secondo l’autoliquidazione del contribuente le aliquote a lui più favorevoli erano quelle “nuove”, perciò egli

non aveva ragione per invocare la clausola di salvaguardia perché non aveva interesse ad applicare le aliquote “vecchie”. Non per questo deve pagare più di quanto la legge prevede.

Nella predetta risoluzione il collegio ha precisato che le disposizioni di cui alla pag. 18 della direttiva n. 40/2005 che prescrivono l'applicazione della clausola di salvaguardia, in sede di accertamento, soltanto nel caso in cui la stessa sia stata applicata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi non sono conformi alla legge, e pertanto ha segnalato alla Direzione regionale delle entrate l'opportunità di assumere le iniziative di competenza per far modificare le citate disposizioni nel senso che la clausola di salvaguardia venga applicata a favore del contribuente anche nel caso che questi non se ne sia avvalso nella dichiarazione dei redditi per mancanza di interesse a farlo, interesse però emerso in sede di liquidazione in rettifica; e ha invitato l'ufficio a riconsiderare la questione alla stregua delle considerazioni che precedono e a provvedere in conformità in via di autotutela.

Nell'agosto del 2007 la Direzione regionale ha interessato alla questione la Direzione centrale accertamento, che non risulta si sia pronunciata al riguardo. Le sue istruzioni comunque vanno seguite dagli uffici solo se non contrastano con la legge.

In tema di rettifica della dichiarazione di successione.

In un caso in cui gli eredi, essendosi avveduti che la quota caduta in successione di un bene immobile ereditato era stato sovrastimato nella dichiarazione di successione (presentata nel termine di legge), anziché rettificarla ne hanno presentato un'altra, pagando così due volte le imposte dovute, l'ufficio ha irrogato le sanzioni previste dagli artt. 50 e 52 del d.lgs. 346/90 sia per tardiva presentazione della denuncia di successione che per tardivo pagamento, ignorando (o trascurando) la prima tempestiva dichiarazione e il primo pagamento.

Il Garante è intervenuto ricordando che la Corte di Cassazione (da ultimo con la sentenza n° 11560 del 17 maggio 2006) ha ribadito il seguente punto di diritto: in tema di imposta di successione la violazione dell'art. 31 d.lgs. 346/1990, a norma del quale la dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione non è più sanzionata specificamente a meno che non trasmodi in vera e propria omissione la quale si verifica (art. 33) quando, scaduto il termine, l'accertamento dell'ufficio preceda la dichiarazione del contribuente. L'art. 50 del predetto d.lgs., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d. del d.lgs. 373/1997, si limita infatti a sanzionare l'omissione della denuncia mentre l'art. 52 si riferisce al solo pagamento dell'imposta oltre il termine stabilito dall'art. 37. Nel caso la prima denuncia è stata presentata nel termine e la prima imposta è stata tempestivamente pagata. E la rettifica del valore del cespite erroneamente indicato nella prima denuncia, rettifica avvenuta prima di qualsiasi intervento dell'ufficio e col tempestivo

pagamento dell'imposta non dà luogo, pertanto, ad alcuna sanzione. Irrogandole - ha osservato il Garante - l'ufficio ha violato l'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente approvato con la legge 212/2000, che nel primo comma stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, e che nel terzo comma stabilisce che le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Nel caso il contribuente ha addirittura pagato l'imposta due volte.

Infine il Garante ha ricordato all'ufficio che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha riconosciuto alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente “una valenza superiore nell'ambito della legislazione tributaria con una funzione di orientamento ermeneutico e di interpretazione vincolante nell'applicazione del diritto (sent. n. 17576 del 10.12.2002, n. 7080 del 14.4.2004, n. 9407 del 6.5.2005, n. 21513 del 6.10.2006).

In tema di rimborso dell'imposta sostitutiva per affrancamento di azioni.

Poiché la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 13 marzo 2006 prevedeva, per il caso di reiterato affrancamento, la possibilità per il contribuente di farsi rimborsare l'imposta sostitutiva versata nel 2002, il sig. L.S., che nel 2002 aveva affrancato 490 azioni della Banca Popolare di Vicenza e nel 2006 aveva aderito ad un secondo affrancamento, il 6 dicembre 2006 chiedeva il rimborso dell'imposta sostitutiva versata nel 2002. Il 13 marzo 2007 l'ufficio di Thiene rigettava l'istanza in quanto l'affrancamento non era stato riportato nel quadro RT del mod. Unico 2003.

Il contribuente deduce che nel 2003 aveva presentato la dichiarazione mod. 730, che non conteneva il quadro RT; e che comunque le azioni affrancate erano depositate, in regime di risparmio amministrato, presso la Banca San Giorgio e Valdagno, alla quale il Centro di assistenza multicanale di Bari aveva precisato, il 7 giugno 2007, che i clienti degli istituti di credito che sono in regime di risparmio amministrato non sono tenuti, nel caso di affrancamento di azioni, alla presentazione del quadro RT del mod. Unico.

Con deliberazione del 3 settembre 2007 questo Garante ha ritenuto che, anche in base alla circolare della Agenzia delle entrate n. 81 del 6 novembre 2002, il detentore dei titoli affrancati, depositati in regime di risparmio amministrato presso un istituto di credito, non fosse tenuto alla redazione del quadro RT del mod. Unico 2003, come invece pretende l'ufficio di Thiene quale presupposto per la liquidazione del rimborso richiesto, e che quindi questo debba essere accordato al sig. L.S.

Sulla deduzione delle spese per la frequenza degli asili nido.

L'art. 91 della legge 289/2002 prevede che il lavoratore o la lavoratrice possano operare, in sede di dichiarazione dei redditi, la deduzione delle spese sostenute per la frequenza degli asili nido da parte dei loro figli purché detti asili

nido siano organizzati direttamente o indirettamente dal datore di lavoro oppure dal Comune.

Il sig. A.S. si è rivolto al Garante osservando che il lavoratore o lavoratrice che risieda dove mancano asili nido organizzati dal datore di lavoro o dal Comune è in una situazione peggiore rispetto a chi risieda dove esistono tali asili nido, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Questo Garante, i cui compiti, come definiti dall'art. 13 della legge 212/2000, non prevedono la possibilità di sollevare questioni di costituzionalità delle norme, segnala tuttavia la suaccennata questione (che appare meritevole di considerazione, mentre non può essere risolta in via di interpretazione) al Parlamento e al Governo per le iniziative di loro competenza.

Sul trattamento tributario del TFR 2002.

La sig.ra M.R. ha chiesto l'intervento del Garante per ottenere il rimborso di quanto pagato a seguito della riliquidazione dell'IRPEF dovuta in tassazione separata sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002. La riliquidazione (cui è seguita la richiesta di pagare il conguaglio rispetto alla ritenuta effettuata dal datore di lavoro) è stata effettuata a seguito della modificazione dell'aliquota (dal 18% al 23%) con decorrenza dal 1° gennaio 2003. Al c.d. reddito di riferimento (calcolato a norma dell'art. 17, comma 1, della l. 22 dicembre 1986, n. 917) è stata applicata dall'ufficio la nuova aliquota benché il rapporto di lavoro nel corso del quale s'è maturato il TFR in questione sia cessato alla fine del 2002. Ciò in applicazione della circolare della Agenzia delle entrate n. 29 del 20 marzo 2001, secondo la quale (cap. II, § 1.1.3) l'imposta afferente il reddito di riferimento si determina sulla base delle aliquote IRPEF vigenti nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, con l'avvertenza che se il rapporto d'impiego viene a cessare nell'ultimo giorno dell'anno il diritto alla percezione del TFR si matura il primo giorno dell'anno successivo. Di qui la liquidazione dell'imposta con l'applicazione di una aliquota che non è mai stata in vigore durante il rapporto di lavoro, e di qui la sperequazione lamentata dalla sig.ra Rosina, fra l'imposta che è stata liquidata a suo carico e quella notevolmente inferiore pagata dai colleghi il cui rapporto di lavoro è cessato un giorno prima del suo.

Con deliberazione del 9 ottobre 2007 il collegio del Garante ha osservato che la affermazione della predetta circolare, che il diritto alla percezione del TFR non si matura il giorno in cui cessa il rapporto di lavoro ma il giorno successivo, non ha un fondamento testuale: l'Agenzia, cioè, non si è data cura di indicare la norma di legge che proroga di un giorno la maturazione del diritto alla percezione del TFR; sicché la circolare n. 29 è, per questa parte, illegittima e produttrice di effetti sicuramente ingiusti. La sperequazione suaccennata fa intendere che in tal modo viene violato il principio della tassazione in proporzione della capacità contributiva. Il Garante pertanto ha invitato l'ufficio a

riesaminare la questione sotto questo profilo e a provvedere in autotutela conformemente alla legge.

Sull'adeguamento dei costi deducibili relativi ad autoveicoli.

Con segnalazione del 7 novembre 2007 il sig. A.C. ha chiesto l'intervento del Garante affinché il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con quello delle attività produttive provveda all'adeguamento dei limiti della deducibilità dei costi di costruzione, di locazione e noleggio di automezzi utilizzati in relazione a quanto previsto dall'art. 14, primo comma, lettera B, penultimo periodo, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente dal 1° gennaio 2004.

Non ritenendo tale richiesta priva di fondamento, questo Garante la sottopone all'attenzione del Governo a norma dell'art. 13 della legge 212/2000.

Sui termini di prescrizione per il rimborso di ICI non dovuta e sugli effetti del pagamento d'imposta da parte di terzi.

Benché il Garante del contribuente per il Veneto si consideri incompetente in materia di tributi locali e di conseguenza trasmetta le relative questioni ai difensori civici, si è occupato su richiesta del Difensore civico del Comune di Mira della seguente controversia.

I coniugi M.-B. dal 2002 in poi hanno pagato l'ICI per l'immobile di proprietà del marito con distinti bollettini di versamento facendosi carico ciascuno della metà dell'imposta. Nel 2007 il Comune di Mira ha contestato al marito di aver pagato solo la metà dell'ICI e gli ha chiesto il pagamento dell'altra metà. Il marito ha pagato e la moglie ha chiesto il rimborso di quanto indebitamente pagato da lei. Il Comune pretende di rimborsarle solo l'imposta pagata negli ultimi tre anni opponendo il termine triennale stabilito dall'art. 13 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504. Il Difensore civico del Comune di Mira, al quale i coniugi si sono rivolti e che ritiene fondata la domanda di rimborso, con lettera del 10 luglio 2007 ha chiesto il parere del Garante del contribuente sulla questione allegando la nota con cui il Comune respinge la domanda ed esprimendo sulla stessa le sue osservazioni.

Con due risoluzioni, rispettivamente del 27 luglio e del 30 ottobre, perché il Comune di Mira ha pervicacemente insistito nel diniego del rimborso, questo Garante ne ha sostenuto la illegittimità argomentando come segue.

a) L'art. 53 della Costituzione dispone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva; e l'art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente approvato con la legge 27 luglio 2000, n. 212, dispone che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (che del resto è un fondamentale principio non scritto del diritto amministrativo che perciò non necessiterebbe di essere stabilito per legge). Tenendo conto di questi due principi il Comune di Mira avrebbe dovuto prendere atto, una volta

avvedutosi (e avrebbe dovuto avvedersene prima) dell'errore commesso in sicura buona fede dai coniugi M.-B., di avere riscosso l'ICI su quell'immobile nella misura dovuta e a raccomandare al sig. M. di regolarsi altrimenti per il futuro. Approfittare dell'errore del contribuente per far pagare l'imposta due volte e così avere ciò che non gli spetta è vietato al Comune da principi giuridici oltre che dal dovere di comportarsi con correttezza nei confronti dei suoi amministratori.

b) D'altra parte, il Comune deve uniformarsi all'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha sostituito il termine quinquennale a quello triennale per la domanda di rimborso. Il Comune oppone che la legge dispone per l'avvenire. Ma appunto la domanda di rimborso è successiva all'entrata in vigore di quella norma e perciò è da essa regolata. E il successivo comma 171, che è inteso ad ampliare le ipotesi di applicazione del comma 164, non può essere utilizzato per restringerle.

c) A norma dell'art. 1180 cod. civ. l'obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Non sussistendo nel caso quest'ultima ipotesi, l'obbligazione tributaria del sig. M. era stata adempiuta anche se la metà dell'imposta era stata pagata da sua moglie, e perciò il Comune non aveva alcun titolo per richiederle una seconda volta.

d) Dopo che il sig. M. ha pagato aspettandosi la restituzione da parte del Comune di quanto pagato dalla moglie, il Comune non poteva opporre la tardività della richiesta non solo per le ragioni che precedono ma anche perché trattandosi di doppia imposizione la restituzione non richiedeva l'istanza di parte (D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, in G.U. del 5 marzo 1997).

Sul termine per ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso per errore dell'Amministrazione.

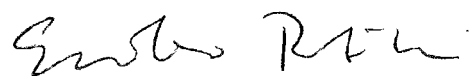
Sul trattamento pensionistico INPDAP integrativo della pensione a carico dell'INPS liquidato a favore della sig.ra C. la ritenuta Irpef è stata applicata dal 1° gennaio 1999 sull'intero imponibile lordo anziché sull'80,50 % dello stesso come stabilito dalla legge (art. 13, comma 8, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'art. 11 della l. 8 agosto 1995, n. 335). Soltanto il 26 giugno 2006 l'Agenzia ha autorizzato l'INPDAP ad applicare la ritenuta Irpef nella minore misura dovuta, e soltanto il 20 ottobre 2006 l'INPDAP ne ha reso edotta la sig.ra C. informandola della possibilità di chiedere alla Agenzia delle entrate il rimborso di quanto pagato in eccesso. Ciò che la sig.ra C. ha fatto il successivo 12 dicembre per sentirsi rispondere dall'Agenzia delle entrate, il 27 aprile 2007, che relativamente alle annualità 1999, 2000 e 2001 la domanda di rimborso era tardiva a norma dell'art. 38 del d.P.R. 602/73.

Con deliberazione del 30 ottobre 2007 questo Garante ha ritenuto illegittimo il diniego di rimborso in quanto viola, nel caso di specie, il principio di collaborazione e di buona fede valorizzato dall'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (al quale la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione

riconosce un valore preminente nell'ambito del diritto tributario). Poiché infatti l'eccesso della ritenuta è da attribuire ad un errore dell'Amministrazione, questa avrebbe dovuto rimborsarlo indipendentemente dalla domanda; e ciò considerando anche il colpevole ritardo (quattro mesi) con cui la sig.ra C. è stata informata della circolare del 26 giugno 2006).

IL PRESIDENTE

Emilio Rosini



Relazione approvata nella riunione del 29 gennaio 2008